

Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 6.

«Funzionamento dei gruppi consiliari».

Il Consiglio Regionale  
ha approvato  
Il Commissario del Governo  
ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi Consiliari, previsti dall' art. 22 dello Statuto si provvede, in conformità di quanto prescrive il successivo art. 30 dello Statuto, ai sensi e nei modi disciplinati dalla presente legge.

Art. 2

A ciascun Gruppo, costituito in conformità delle norme in materia del Regolamento consiliare, è assegnata, nell' ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza.

L' allestimento e l' arredo delle sedi riservate ai Gruppi consiliari sono curati dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio, conformemente a quanto si provvede per gli Uffici Consiliari.

Art. 3

Per le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari è previsto un contributo fisso mensile rappresentato:

- a) da una quota di lire 300.000 per ciascun Gruppo, quale ne sia la consistenza;
- b) da una quota variabile ragguagliata a lire 100.000 per ogni Consigliere regionale iscritto al Gruppo.

A valere sull' anzidetto contributo i Gruppi provvedono autonomamente, secondo i rispettivi regolamenti ed a cura dei propri organi direttivi, agli oneri per il personale, per ogni altra forma di collaborazione cui intendessero fare ricorso in relazione alle proprie attività ed alle spese di funzionamento.

Art. 4

Gli oneri conseguenti alla applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall' art. 30 dello Statuto.

Art. 5

Alla copertura della spesa relativa agli anni 1970 e 1971 si provvede mediante l' utilizzo dei residui disponibili ed accantonati del bilancio provvisorio alla lettera A, Capitolo 2 del 1971 e sul Capitolo 1 del Titolo 1 del Bilancio della Regione (spese di funzionamento del Consiglio regionale) per il 1972 e seguenti.

La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 5 agosto 1972

Mancino